

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3888/91 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1991

che stabilisce, per il 1992, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi immatricolate nelle isole Færøer

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse di pesca<sup>(1)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2, la Comunità, da un lato, e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro, si sono consultati sui reciproci diritti di pesca per il 1992;

considerando che durante tali consultazioni, le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1992 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che è necessario mettere in esecuzione i risultati delle consultazioni tra la Comunità e le isole Færøer per evitare un'interruzione delle reciproche relazioni di pesca al 31 dicembre 1991;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il totale di catture assegnate ai paesi terzi e le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture;

considerando che la attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo

delle attività di pesca<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88<sup>(5)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca<sup>(6)</sup>, tutti i pescherecci dotati di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le attività di pesca delle navi immatricolate nelle isole Færøer nella zona di pesca delle 200 miglia degli Stati membri al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico e dell'Oceano Atlantico a nord di 43°00' N, sono autorizzate fino al 31 dicembre 1992 per le specie di cui all'allegato I, entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità del presente regolamento.

2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate, fatta eccezione per lo Skagerrak, alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri.

3. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.

4. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1.

(3) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 11.

(4) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

(6) GU n. L 132 del 21. 5. 1987, pag. 9.

*Articolo 2*

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca, nelle zone di cui all'articolo 1.

2. Le navi di cui al paragrafo 1 tengono un giornale di bordo nel quale vengono registrate le informazioni di cui all'allegato II.

3. Le navi di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato III. Queste informazioni sono trasmesse in conformità delle norme enunciate in tale allegato.

4. Le navi di cui al paragrafo 1 dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente, nel quale deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri.

5. Le lettere e le cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

*Articolo 3*

1. La pesca nelle acque di cui all'articolo 1 e sulla base dei contingenti fissati in detto articolo è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità ed all'osservanza delle condizioni precisate nella licenza.

2. Il rilascio delle licenze ai fini del paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di licenze valide per ciascun giorno non superi:

- a) 14 per la pesca dello sgombero nelle divisioni CIEM VI a (a nord di 56°30'N), VII e, f e h, dello spratto nelle divisioni CIEM IV e VI a (a nord di 56°30'N), del suro nelle divisioni CIEM IV, VI a (a nord di 56°30'N), VII e, f e h e dell'aringa, nella divisione CIEM VI a (a nord di 56°30'N), 4 per la pesca dell'aringa nella divisione CIEM III a N (Skagerrak);
- b) 15 per la pesca del merluzzo norvegese nelle divisioni CIEM IV e VI a (a nord di 56°30'N) e del cicerello nella divisione CIEM IV;
- c) 20 per la pesca con palangresi della molva, del brosmio e della molva azzurra nelle divisioni CIEM VI a (a nord di 56°30'N) e VI b; tuttavia il numero di pescherecci che pescano simultaneamente non può essere superiore a 10;

d) 16 per la pesca con reti da traino della molva azzurra nelle divisioni CIEM VI a (a nord di 56°30'N) e VI b;

e) 20 per la pesca del melù nella divisione CIEM VII (a ovest di 12° O) e nelle divisioni CIEM VI a (a nord di 56°30'N) e VI b;

f) 3 per la pesca con palangresi dello smeriglio nell'intera zona comunitaria esclusa la zona NAFO 3 PS;

g) 12 per la pesca del merluzzo bianco nella divisione CIEM III d; tuttavia il numero di pescherecci che pescano simultaneamente non può essere superiore a 9.

3. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza.

4. Le licenze possono essere annullate ai fini del rilascio di nuove. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze da parte della Commissione. Le nuove licenze hanno effetto il giorno in cui sono rilasciate.

5. La licenza viene ritirata, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento di contingenti rispettivi di cui all'articolo 1.

6. La licenza è ritirata nel caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.

7. Alle navi per le quali non sono stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento non viene rilasciata licenza per un periodo massimo di dodici mesi.

8. Le navi autorizzate a pescare il 31 dicembre possono continuare la loro attività di pesca all'inizio dell'anno successivo in base alla suddetta autorizzazione fino al momento in cui saranno stati approvati i nuovi elenchi delle navi per l'anno considerato.

*Articolo 4*

All'atto del deposito di ciascuna domanda di licenza presso la Commissione, devono essere fornite le informazioni seguenti:

- a) nome della nave,
- b) numero d'immatricolazione,
- c) lettere e cifre esterne d'identificazione,
- d) porto d'immatricolazione,
- e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore,
- f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto,

- g) potenza del motore,
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio,
- i) metodo di pesca previsto,
- j) zona di pesca prevista,
- k) specie di pesci che si intendono catturare,
- l) periodo per il quale la licenza viene richiesta.

#### *Articolo 5*

La pesca nello Skagerrak, nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 1, è soggetta alle seguenti condizioni:

- 1) è proibita la pesca diretta all'aringa non destinata al consumo umano;

- 2) è proibito l'impiego della rete da traino e del cianciole per la cattura di specie pelagiche dalla mezzanotte di sabato alla mezzanotte di domenica.

#### *Articolo 6*

Nel caso di infrazioni debitamente accertate, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome della nave e le eventuali misure adottate.

#### *Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. BUKMAN

## ALLEGATO I

## Contingenti di cattura delle Isole Færøer per il 1992

## 1. Contingenti per le navi delle isole Færøer che operano nella zona di pesca della Comunità:

| Specie                                              | Zona di pesca: divisione CIEM                  | Quantitativi (tonnellate)         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Molva, brosmio e molva azzurra                      | VI a <sup>(1)</sup> , VI b                     | 800 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> |
| Molva azzurra                                       | VI a <sup>(1)</sup> , VI b                     | 940 <sup>(4)</sup>                |
| Sgombro                                             | VI a <sup>(1)</sup> , VII e, f, h              | 6 360 <sup>(9)</sup>              |
| Aringa                                              | VI a <sup>(1)</sup> ,                          | 660                               |
| Suro                                                | IV, VI a <sup>(1)</sup> , VII e, f, h          | 7 000                             |
| Merluzzo norvegese                                  | IV, VI a <sup>(1)</sup>                        | } 20 000 <sup>(5)</sup>           |
| Spratto                                             | IV, VI a <sup>(1)</sup>                        |                                   |
| Cicerello                                           | IV                                             |                                   |
| Melù                                                | VI a <sup>(1)</sup> , VI b, VII <sup>(6)</sup> | 62 000 <sup>(7)</sup>             |
| Altri pesci bianchi (unicamente catture accessorie) | IV, VI a <sup>(1)</sup>                        | 400                               |
| Aringa                                              | III a N (Skagerrak) <sup>(8)</sup>             | 500                               |
| Smeriglio                                           | Tutta la zona comunitaria tranne NAFO 3 PS     | 125 <sup>(2)</sup>                |

<sup>(1)</sup> A nord di 56°30' N.

<sup>(2)</sup> Può essere pescato soltanto da pescherecci a palangresi.

<sup>(3)</sup> Di cui delle catture occasionali di altra specie di 20 % di merluzzo per nave, ad ogni momento, sono autorizzate nelle divisioni CIEM VI a e VI b. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca specifica. La totalità di queste catture occasionali di altre specie accessorie non può superare 75 tonnellate nelle divisioni CIEM VI a e VI b.

<sup>(4)</sup> Può essere pescato soltanto da pescherecci con reti a traino.

<sup>(5)</sup> Il contingente globale (incluse catture accessorie di melù nella pesca del merluzzo norvegese e del cicerello) include un massimo di 2 000 tonnellate di spratto.

Un massimo di 6 000 tonnellate di merluzzo norvegese può essere pescato nella divisione CIEM VI a a nord di 56°30' N, subordinatamente alla comunicazione di dati specifici, a richiesta della CEE, relativi ai quantitativi e alla composizione della cattura accessorie effettuate.

<sup>(6)</sup> A ovest di 12°00' O.

<sup>(7)</sup> Le catture di melù possono comprendere catture accessorie di argentina.

<sup>(8)</sup> Limitato a ovest dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e al punto più vicino della costa svedese.

<sup>(9)</sup> Di cui 1 000 tonnellate al massimo possono essere pescate dal 1° ottobre sino al 31 dicembre 1992 nelle acque della Comunità nella divisione IV a.

2. Contingenti per le navi delle isole Færøer che operano nelle acque della Groenlandia in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo CEE/Groenlandia <sup>(1)</sup> (esclusivamente a titolo informativo).

| Specie                              | Zona di pesca divisione CIEM o zona NAFO | Quantitativi (tonnellate) |
|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Gambero boreale (Pandalus borealis) | NAFO 0/1 <sup>(2)</sup><br>XIV/V         | 105<br>1 045              |
| Ippoglosso nero                     | NAFO 0/1<br>XIV/V                        | 150<br>150                |
| Sebaste                             | XIV/V                                    | 500                       |
| Capelano di Terranova               | XIV                                      | 10 000                    |

<sup>(1)</sup> GU n. L 252 del 15. 9. 1990, pag 2.

<sup>(2)</sup> A sud di 68° N.

*ALLEGATO II*

Quando si effettua la pesca entro la zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri disciplinata da norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati subito dopo ciascuna delle seguenti operazioni:

1. Dopo ogni operazione di pesca:
    - 1.1. i quantitativi catturati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
    - 1.2. la data e l'ora dell'operazione di pesca;
    - 1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;
    - 1.4. il metodo di pesca utilizzato.
  2. Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra;
    - 2.1. l'indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»;
    - 2.2. i quantitativi trasbordati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
    - 2.3. il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo.
  3. Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:
    - 3.1. il nome del porto;
    - 3.2. i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo.
  4. Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:
    - 4.1. la data e l'ora della comunicazione;
    - 4.2. il tipo di messaggio: IN, OUT, ICES, WKL o 2 WKL;
    - 4.3. nel caso di una comunicazione radio: il nome della radiostazione.
-

## ALLEGATO III

1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenario per la loro trasmissione sono i seguenti:
  - 1.1. Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, soggette a norme comunitarie in materia di pesca:
    - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
    - b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
    - c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione alla prima entrata.
  - 1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:
    - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
    - b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
    - c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
    - d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
    - e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale ha avuto luogo il trasbordo;
    - f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita.
  - 1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e dello sgombero, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie:
    - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
    - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
    - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
  - 1.4. Ogni qualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra:
    - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
    - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
    - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
  - 1.5.
    - a) Il nome, il segnale di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave ed il nome del comandante;
    - b) il numero di serie della trasmissione per la bordata di cui trattasi;
    - c) l'identificazione del tipo di messaggio;
    - d) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.
  - 2.1. Le informazioni indicate al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.
  - 2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

| 3. Nome della stazione radio | Segnale di chiamata |
|------------------------------|---------------------|
| Skagen                       | OXF                 |
| Blåvand                      | OXB                 |
| Rønne                        | OYE                 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Norddeich         | DAF DAK |
|                   | DAH DAL |
|                   | DAI DAM |
|                   | DAJ DAN |
| Scheveningen      | PCH     |
| Oostende          | OST     |
| North Foreland    | GNF     |
| Humber            | GKZ     |
| Cullercoats       | GCC     |
| Wick              | GKR     |
| Portpatrick       | GPK     |
| Anglesey          | GLV     |
| Ilfracombe        | GIL     |
| Niton             | GNI     |
| Stonehaven        | GND     |
| Portishead        | GKA     |
|                   | GKB     |
|                   | GKC     |
| Land's End        | GLD     |
| Valentia          | EJK     |
| Malin Head        | EJM     |
| Boulogne          | FFB     |
| Brest             | FFU     |
| Saint-Nazaire     | FFO     |
| Bordeaux-Arcachon | FFC     |
| Thorshaven        | OXJ     |
| Bergen            | LGN     |
| Farsund           | LGZ     |
| Florø             | LGL     |
| Rogaland          | LGQ     |
| Tjøme             | LGT     |
| Ålesund           | LGA     |

#### 4. *Forma delle comunicazioni*

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine:

- il nome della nave,
- l'indicativo radio,
- le lettere e le cifre di identificazione esterna,
- il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi,
- gli estremi per l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:
  - messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: IN,
  - messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: OUT,
  - messaggio di movimento da una divisione CIEM ad un'altra: ICES,
  - messaggio settimanale: WKL,
  - messaggio ogni tre giorni: 2 WKL,
- la data, l'ora e la posizione geografica,
- la divisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca,
- la data in cui si prevede di cominciare la pesca,
- i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5,
- i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5,
- la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture,
- i quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie,
- il nome e il segnale di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo,
- i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie,
- il nome del comandante.

## 5. Codice per la comunicazione di specie che si trovano a bordo, di cui al punto 4:

|     |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| PRA | — gamberello boreale ( <i>Pandalus borealis</i> ),                |
| HKE | — nasello ( <i>Merluccius merluccius</i> ),                       |
| GHL | — halibut di Groenlandia ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ), |
| COD | — merluzzo bianco ( <i>Gadus morhua</i> ),                        |
| HAD | — eglefino ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> ),                   |
| HAL | — halibut ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> ),                   |
| MAC | — sgombero ( <i>Scomber scombrus</i> ),                           |
| HOM | — sugarello ( <i>Trachurus trachurus</i> ),                       |
| RNG | — macruridi ( <i>Coryphaenoides rupestris</i> ),                  |
| POK | — merluzzo carbonaro ( <i>Pollachius virens</i> ),                |
| WHG | — merlano ( <i>Merlangius merlangus</i> ),                        |
| HER | — aringa ( <i>Clupea harengus</i> ),                              |
| SAN | — cicarello ( <i>Ammodytes</i> spp.),                             |
| SPR | — spratto ( <i>Sprattus sprattus</i> ),                           |
| PLE | — passera di mare ( <i>Pleuronectes platessa</i> ),               |
| NOP | — gado norvegese ( <i>Trisopterus esmarkii</i> ),                 |
| LIN | — molva ( <i>Molva molva</i> ),                                   |
| PEZ | — gamberetti ( <i>Penaeidae</i> ),                                |
| ANE | — acciuga ( <i>Engraulis encrasicolus</i> ),                      |
| RED | — scorfano di Norvegia ( <i>Sebastes</i> spp.),                   |
| PLA | — passera canadese ( <i>Hypoglossoides platessoides</i> ),        |
| SQX | — calamaro ( <i>Illex</i> spp.),                                  |
| YEL | — limanda ( <i>Limanda ferruginea</i> ),                          |
| WHB | — melù ( <i>Micromesistius poutassou</i> ),                       |
| TUN | — tonno ( <i>Thunnidae</i> ),                                     |
| BLI | — molva azzurra ( <i>Molva dypterygia</i> ),                      |
| USK | — brosmio ( <i>Brosme brosme</i> ),                               |
| DGS | — spinarolo ( <i>Squalus acanthias</i> ),                         |
| BSK | — squalo elefante ( <i>Cetorhinus maximus</i> ),                  |
| POR | — smeriglio ( <i>Lamna nasus</i> ),                               |
| SQC | — calamaro ( <i>Loligo</i> spp.),                                 |
| POA | — castagnola ( <i>Brama brama</i> ),                              |
| PIL | — sardina ( <i>Sardina pilchardus</i> ),                          |
| CSH | — gamberetto grigio ( <i>Crangon crangon</i> ),                   |
| LEZ | — rombo giallo ( <i>Lepidorhombus</i> spp.),                      |
| MNZ | — rana pescatrice ( <i>Lophius</i> spp.),                         |
| NEP | — scampo ( <i>Nephrops norvegicus</i> ),                          |
| POL | — merluzzo giallo ( <i>Pollachius pollachius</i> ),               |
| ARG | — argentina ( <i>Argentina sphyraena</i> ),                       |
| OTH | — altri.                                                          |